

Cassazione civile sez. I 21 febbraio 2025, n. 4650. Pres. PAZZI, Rel. DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

1.1. Xa.Cl. ha proposto opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO FOOTBALL CLUB B. Spa, dichiarato con sentenza del 14/1/2019, insistendo per l'ammissione dell'intero credito vantato, pari alla somma complessiva di Euro. 73.200,00, e per il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. 10/7/2017, il mandato professionale per l'acquisto delle prestazioni sportive di un calciatore; - di aver pattuito con la stessa un compenso pari ad Euro. 85.000,00, oltre accessori, come emergeva dall'atto di riconoscimento del debito sottoscritto in 31/8/2017, ricevendo, tuttavia, solo la somma di Euro. 5.000,00 a titolo di acconto; - di aver sottoscritto, in data 18/6/2018, con la società poi fallita un atto di transazione senza effetto novativo, in forza del quale era stata pattuita una riduzione del proprio compenso ad Euro. 35.000,00 ed il pagamento entro il 1/2/2019, stabilendo, tuttavia, che qualora la società non avesse provveduto al versamento di una rata l'accordo si sarebbe considerato risolto con obbligo di corrispondere l'intero importo; - di aver ricevuto, a seguito della sottoscrizione della transazione, un secondo acconto, per l'importo di Euro 20.000,00, senza, tuttavia, ricevere l'ulteriore rata, con la conseguenza che la società era decaduta dal beneficio del termine, rivivendo l'atto di riconoscimento del debito del 2017.

1.2. L'opponente, a sostegno della domanda, ha, tra l'altro, dedotto: - di aver ricevuto dalla società poi fallita, in data.

1.3. Il Fallimento ha resistito all'opposizione.

1.4. Il Tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l'opposizione.

1.5. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - innanzitutto, "non è condivisibile la prospettazione dell'opponente secondo cui, a seguito del fallimento, dovrebbe trovare applicazione la clausola della transazione ai sensi della quale, in caso di mancato pagamento delle rate alle scadenze pattuite, la società avrebbe dovuto corrispondere l'intero compenso", rilevando che, in realtà, "la transazione ... prevedeva il pagamento di una prima rata, regolarmente onorata, e di una seconda rata in scadenza l'01 febbraio 2019, ovvero in data successiva alla dichiarazione di fallimento, avvenuta con sentenza del 14 gennaio 2019" e che "l'omesso

pagamento" non era, pertanto, "imputabile ad inadempimento della società in bonis, essendo piuttosto conseguenza delle regole del concorso", sicché "il debito residuo alla data del fallimento ... si è cristallizzato nella somma pattuita con la transazione"; - in secondo luogo, che "l'Agente sportivo, così come disciplinato dall'art. 1 co. 373 L. n. 205/2017, dal Regolamento C.O.N.I. e dal Regolamento F.I.G.C., è colui che mette in relazione due o più soggetti ai fini della costituzione, della modificazione, del rinnovo o della estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica", per cui "l'attività posta in essere dal medesimo è ... di attività di intermediazione riconducibile al disposto di cui all'art. 1754 c.c.", che disciplina "la prestazione del mediatore, che consiste per l'appunto nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare", senza, tuttavia, che il diritto del mediatore alla provvigione possa godere del privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c.

1.6. Xa.Cl., con ricorso notificato il 5/8/2021, ha chiesto, per due motivi, ha chiesto la cassazione del decreto.

1.7. Il Fallimento è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'opponente avesse svolto un'attività di intermediazione

riconducibile al disposto di cui all'art. 1754 c.c. ed ha, quindi, escluso che la provvigione conseguentemente maturata potesse godere del privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c., omettendo, tuttavia, di considerare che: - l'istante aveva inequivocabilmente dedotto, nel corso del giudizio di opposizione, di aver svolto la propria attività professionale, durante i mesi di luglio e agosto 2017, nella qualità di avvocato iscritto al Consiglio dell'ordine professionale di Napoli, e non già come agente sportivo, avendo, per contro, presentato la richiesta d'iscrizione al registro federale provvisorio FIGC degli agenti sportivi soltanto in data 21/10/2018; - l'attività professionale dell'opponente, essendo stata svolta "quale avvocato iscritto all'ordine degli avvocati di Napoli", comportava, quindi, che "il compenso professionale che ne deriva deve necessariamente godere del privilegio mobiliare di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c."

2.2. Il motivo non è fondato.

Il privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c., infatti, presuppone che il credito al compenso sia maturato in capo al professionista non già per lo svolgimento da parte dello stesso di una qualsivoglia attività che gli abbia a qualsiasi titolo attribuito il diritto a ricevere un compenso, come, in particolare, l'attività di mediazione svolta in punto di fatto da un avvocato, ma per il compimento da parte dello stesso di attività qualificabili, appunto, come "prestazioni dei professionisti" in quanto riconducibili a quelle (e solo a quelle) che lo stesso, quale professionista, in ragione dello statuto normativo cui è assoggettato, è abilitato a svolgere.

2.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, invocando la decadenza dell'accordo transattivo a norma dell'art. 1186 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il compenso maturato dall'opponente dovesse essere determinato in forza del contratto di transazione stipulato con la società poi fallita sul rilievo che poteva trovare applicazione "la clausola della transazione ai sensi della quale, in caso di mancato pagamento delle rate alle scadenze pattuite, la società avrebbe dovuto corrispondere l'intero compenso", senza, tuttavia, considerare che: - l'istante, a seguito dell'esecuzione della propria prestazione, aveva maturato, come del resto la società poi fallita ha espressamente riconosciuto, il diritto a ricevere il compenso pattuito di Euro. 85.000,00; - l'opponente, in data 18/6/2018, ha sottoscritto un atto di transazione senza effetto novativo, in forza del quale, "a fronte di una riduzione del proprio compenso di circa il 60 per cento avrebbe ricevuto il pagamento dell'importo di Euro 35.000,00 entro il 1.2.2019"; - in tale accordo "era stato stabilito che qualora il Bari Football Club non avesse provveduto al pagamento di una rata lo stesso si sarebbe considerato risolto ed il Bari in bonis avrebbe dovuto onorare le obbligazioni pecuniarie contratte con l'atto di riconoscimento del debito del 31.8.2017", - l'avv. Xa.Cl., però, "a seguito della sottoscrizione dell'atto di transazione del 18.06.2018 ha ricevuto un secondo acconto dal Bari dell'importo di Euro 20.000,00 a fronte del maggior importo pattuito di Euro 35.000,00"; - il Bari Football Club è, dunque, "decaduto dal beneficio del termine, ex art. 1186 c.c., rivivendo l'atto di riconoscimento del debito del 2017"; - la società fallita è, pertanto, debitrice nei confronti dell'opponente per l'importo complessivo di Euro. 73.000,00, oltre accessori.

2.4. Il motivo non è fondato. Il decreto impugnato ha, infatti, ritenuto che il (residuo) compenso vantato dall'opponente dovesse essere determinato in ragione della transazione intercorsa con la società poi fallita sul rilievo che "l'omesso pagamento" non era, in realtà, "imputabile ad inadempimento della società in bonis, essendo piuttosto conseguenza delle regole del concorso", e cioè della dichiarazione di fallimento della società debitrice, e che, di conseguenza, non poteva trovare applicazione "la clausola della transazione ai sensi della quale, in caso di mancato pagamento delle rate alle scadenze pattuite, la società avrebbe dovuto corrispondere l'intero compenso".

2.5. Tale statuizione è giuridicamente corretta. Ed infatti, una volta escluso, in fatto, che: - la contraente poi fallita avesse inadempito il proprio debito già prima del suo fallimento; - il contratto di transazione, in conseguenza della clausola in parola, si fosse già risolto al momento della sentenza dichiarativa, si doveva, allora, ritenere come, a fronte di un inadempimento conseguente solo alla dichiarazione di fallimento della contraente, la risoluzione di tale contratto non potesse essere più dichiarata né per effetto di un'azione di risoluzione del contraente in bonis, né (come pretende il ricorrente) per effetto della clausola (risolutiva espressa) ivi contenuta.

2.6. Nei contratti con prestazioni corrispettive, infatti, intervenuto il fallimento del contraente inadempiente, l'altro non può né proporre l'azione di risoluzione nei confronti della curatela, con effetti, cioè, nei confronti della massa, perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio del fallito al soddisfacimento paritario di tutti i creditori e la cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche, né dichiarare (con la domanda giudiziale: Cass. n. 9275 del 2005) di volersi avvalere della clausola che preveda espressamente la risoluzione del contratto in caso d'inadempimento dell'altro (Cass. n. 23462 del 2024).

2.7. Del resto, com'è noto, sono "inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento" di una delle parti (art. 72, comma 6, L.Fall.) e, dunque, (come quella in esame) dall'inadempimento che il fallimento della stessa abbia determinato.

3. Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

4. Nulla per le spese di lite in difetto di costituzione del Fallimento intimato.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2025.